

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

L'avv. (omissis), premettendo di aver in corso "una controversia col Presidente del Collegio sindacale di una importante società per azioni avente un giro di affari annuo di oltre 32.750.00 euro", chiede un parere sulla compatibilità della funzione di Presidente del Collegio Sindacale con la professione di avvocato, non iscritto all'albo dei commercialisti né nel registro dei revisori contabili.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore avv. Vincenzo Alberto Pennisi,

Osserva

La vigente normativa professionale (**art. 18 L.P.**) non osta allo svolgimento, da parte di un avvocato, delle funzioni di **presidente di collegio sindacale di società di capitali**.

La disciplina codicistica (artt. 2397, 2398 e segg. c.c.) e speciale, oltre che statutaria di ogni singola persona giuridica, disciplina i requisiti di professionalità occorrenti per la nomina, nonché le cause d'ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità. Particolare rilevanza assume poi l'art. 2409 bis c.c. che riserva il controllo contabile della società a particolari soggetti.

Sotto il profilo deontologico, che qui solo interessa, si rammenta una risalente sentenza del CNF (23 dicembre 1996, n. 184) che ha sanzionato un avvocato che, nel ruolo di sindaco di varie società di capitali, aveva ommesso di esercitare i doveri di controllo e di denunciare le irregolarità frequentemente commesse dall'amministrazione.

È infatti evidente che l'avvocato iscritto nel relativo Albo, qualunque sia l'attività che compie, anche extra forense, è soggetto al controllo deontologico.

Ritiene

che l'istante, nell'attenersi ai principi ed ai riferimenti sopra citati, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta.

Parole/frasi chiave:

art. 6; art. 18; dovere di evitare incompatibilità; presidente del collegio sindacale di società di capitali.